

Autorizzazione integrata ambientale in relazione a un impianto di gestione di rifiuti con produzione di calore, gas ed energia elettrica

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 23 novembre 2023, n. 1311 - Mangia, pres.; Dello Preite, est. - Distilleria Bartin S.r.l. (avv. Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Trisolini) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale in relazione a un impianto di gestione di rifiuti con produzione di calore, gas ed energia elettrica codice IPPC 5.3.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Distilleria Bartin S.r.l. ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, concernente l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto di gestione di rifiuti di cui è proprietaria, ubicato in Mottola alla Zona industriale, limitatamente a due specifiche prescrizioni in esso contenute, ovvero la prescrizione n. 16 sugli scarichi idrici e la prescrizione n. 22 sulle emissioni odorigene.

A sostegno del mezzo di gravame la difesa attorea ha addotto i seguenti motivi di censura: I. *“Violazione dell'art. 99 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/06, violazione dell'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge regionale n. 27 del 21/10/08, violazione e falsa applicazione del Regolamento regionale n. 8 del 18.04.12; eccesso di potere per travisamento - violazione del D.M. Ambiente n. 185 del 12.06.03 e dell'art. 3 della Legge n. 241/90 per difetto di motivazione: motivazione incongrua e apparente. Eccesso di potere per perplessità e malgoverno”;* II. *“Violazione del principio del giusto procedimento, difetto di istruttoria e violazione del principio del minor sacrificio – Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione”.*

Si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

La Regione Puglia e ARPA Puglia, sebbene ritualmente evocate, sono invece rimaste estranee al giudizio.

2. Con ordinanza n. 426/2023 del 3.4.2023, il Collegio ha disposto adempimenti istruttori, ai quali le amministrazioni onerate hanno ottemperato, depositando in atti relazione di chiarimenti, per quanto di rispettiva competenza.

Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all'udienza pubblica del 26 ottobre 2023, la causa è stata riservata in decisione.

3. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce l'illegittimità della prescrizione n. 16 dell'AIA, relativa agli scarichi delle acque di depurazione prodotte dal suo impianto nel Canale Franco, assumendo che essa sia stata impartita senza che la legge la preveda per quella tipologia di scarico e senza alcuna idonea e coerente motivazione.

In particolare, la parte lamenta che la P.A. – dopo aver indicato come limiti da rispettarsi per lo scarico quelli previsti dalla Tabella 3 allegata al T.U. Ambiente – abbia poi stabilito un diverso ed irrealizzabile limite di 250 mg/l per il solo parametro “cloruri”, adducendo a fondamento della determinazione assunta l'applicazione del limite previsto dal Regolamento Reg. Puglia n. 8/2012.

Secondo la difesa attorea, il predetto regolamento regionale non è applicabile alla fattispecie, in quanto esso disciplina il riutilizzo delle acque reflue depurate allo scopo di perseguire obiettivi di qualità individuati dal Piano regionale per la tutela delle acque e nell'ambito di scelte tecniche volte a favorire il riciclo dell'acqua; secondo la tesi di parte ricorrente, si tratta, quindi, di una fonte normativa estranea al contesto tecnico-impiantistico esistente, per come già a suo tempo autorizzato.

4. Le doglianze, così sintetizzate, sono fondate.

La Provincia di Taranto ha autorizzato lo scarico nel “Canale Franco” delle acque rivenienti dalla lavorazione industriale, prevedendo lo stringente limite (ossia 250 ml/g), qui contestato e recepito nella prescrizione AIA n. 16 sugli scarichi idrici, riguardante il parametro “cloruri”.

L'Amministrazione provinciale, nell'adottare la prescrizione di cui si discorre, ha fatto riferimento ad un valore, come quello contemplato dal Regolamento regionale n. 8/2012, che non è applicabile allo scarico idrico per cui vi è causa, trattandosi di normativa adottata in attuazione del D.M. n. 185/2003, che detta disposizioni e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate.

La P.A. ha acriticamente fatto proprio il parere del Comitato tecnico, applicando *in parte qua* una fonte normativa estranea al contesto tecnico-impiantistico che ne occupa ed imponendo un limite contenuto in una disposizione che non attiene al regime specifico degli scarichi idrici in un corpo ricettore (*id est*, in un corso d'acqua superficiale, come nella specie), ma ad altro ambito di attività, volta *“a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo di acque reflue depurate”* (v. art. 1 Reg. reg. n. 8/2012 cit.).

Reputa, pertanto, il Collegio che sia corretto l'assunto attoreo, secondo cui la P.A. è incorsa nel vizio di violazione di legge e di eccesso di potere per travisamento, perché – se presupposto per l'applicazione del ridetto valore-limite è che le



acque reflue possano essere riutilizzate – non se ne può evidentemente consentire lo scarico, che del riutilizzo rappresenta l'antitesi concettuale prima ancora che tecnica.

5. Si può quindi passare ad esaminare il secondo ordine di censure, riguardante la prescrizione n. 22 sulle emissioni odorigene, con cui la P.A. – recependo un parere di ARPA Puglia – ha incluso tra le vasche di deposito oggetto di confinamento e di captazione completa degli inquinanti anche l'impianto di depurazione.

La ricorrente sostiene la illegittimità della predetta prescrizione, avuto riguardo al confinamento della vasca di depurazione, in quanto per sua natura destinata ad operare all'aperto e priva di una potenzialità emissiva.

In particolare, la prescrizione di confinamento di tutte le vasche è contestata per difetto di adeguata istruttoria da parte della P.A., essendo carente di un autonomo accertamento tecnico sulle emissioni odorigene e di una effettiva considerazione delle risultanze della relazione tecnica offerta dalla stessa società proponente.

6. Il motivo non è favorevolmente apprezzabile.

Come esattamente osservato nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio da ARPA, il parere dalla stessa reso ed allegato al verbale della conferenza di servizi del 12.10.17, dal quale discende la suddetta prescrizione, si fonda sulla previsione recata dall'art. 1, comma 3, della L.R. n. 23/2015 (modificativa dell'art. 1 della L.R. n. 7/1999), che - nel testo vigente all'epoca della conclusione dell'istruttoria - prevedeva testualmente: *“Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace”*.

Invero, la L.R. n. 23/2015 non subordinava la copertura delle sorgenti odorigene ad una preventiva misurazione delle emissioni generate, limitandosi a definire dei limiti emissivi, fissati nelle soglie di 300 ouE/m³, nel caso di emissione diffusa, e di 2000 ouE/m³ nel caso di emissione convogliata.

Inoltre, la norma sopra richiamata nulla disponeva in merito ai criteri di accettabilità per i recettori esposti in termini di unità odorimetriche; tale criterio di valutazione è stato infatti introdotto solo dalla successiva L.R. n. 32/2018.

Conseguentemente le valutazioni condotte per conto della ricorrente da Lenviros S.r.l. nello studio dell'ottobre 2015 non potevano essere prese a riferimento da parte di ARPA Puglia per l'espressione del parere di competenza, non essendo previste dalla norma all'epoca vigente.

7. Né può ritenersi - come sostenuto dalla difesa attorea - che la legge regionale all'epoca vigente consentisse la possibilità di autorizzare emissioni diffuse, e dunque senza alcun confinamento degli impianti, in quanto l'invocato art. 1, comma 4, lett. b), della L.R. n. 23/2015 subordinava espressamente tale possibilità alla *“documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo”*, nella specie non allegata, né tampoco provata.

8. Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto in parte, nei termini dianzi esposti, limitatamente al contenuto della prescrizione n. 16 sugli scarichi idrici.

Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

(Omissis)